



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 23 NOV. 2015 Protocollo N° 477436/70.02 Class: E.810 Prat. 03 Fasc. | Allegati N°

Oggetto: Deliberazione della Giunta regionale n. 1105 del 28 giugno 2013 "Legge regionale 28 dicembre 2012 n. 50, recante "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto". Articolo 25 "Disciplina delle vendite straordinarie". Aggiornamento.

Ai Comuni del Veneto
Uffici del Commercio

Alle Province del Veneto
Settori Attività Produttive

All'ANCI Veneto

All'Unione Province del Veneto

All'Unione regionale veneta commercio turismo e servizi

Alla Confesercenti
Confederazione italiana esercenti
Attività commerciali, turistiche e dei servizi Comitato regionale Veneto

Alla Federdistribuzione

All'Adiconsum
MESTRE (VE)

All'ADOC Veneto

Alla Federconsumatori Veneto

Alla Lega consumatori Veneto

All'Unione nazionale consumatori Veneto

LORO SEDI

Si informano i Soggetti in indirizzo che la Giunta regionale, con provvedimento n. 1619 del 19 novembre 2015, ha deliberato l'aggiornamento della disciplina delle vendite straordinarie di cui alla deliberazione n. 1105 del 28 giugno 2013, in oggetto indicata, con riferimento alla durata massima delle vendite di liquidazione.

Dipartimento Sviluppo Economico
Sezione Commercio

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia Tel. 041/2794250-4251 - Fax 041/2794253
dip.sviluppoeconomico@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

La Giunta regionale ha infatti stabilito che la durata massima delle vendite di liquidazione per cessazione definitiva dell'attività sia di tredici settimane, in luogo delle sei settimane previste dalla disciplina in oggetto.

Pertanto gli operatori interessati che, alla data di approvazione della suddetta deliberazione giuntale, stiano svolgendo una vendita di liquidazione per cessazione definitiva dell'attività ovvero abbiano già comunicato al Comune competente il periodo di svolgimento della predetta vendita esclusivamente in relazione alla suddetta fattispecie, possono comunicare la proroga della durata massima della medesima vendita sino al limite complessivo di tredici settimane, comprendendo entro detto limite il periodo di vendita già effettuato o comunicato.

Rimane fermo quant'altro previsto dalla citata disciplina regionale del 2013, con particolare riferimento ai profili di natura sanzionatoria.

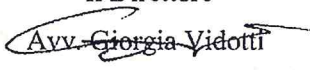
A tal fine si invitano le competenti amministrazioni comunali ad una capillare attività di verifica in ordine al rispetto delle disposizioni regionali in materia di vendite straordinarie, stante l'approssimarsi delle festività natalizie e delle vendite di fine stagione invernale, previste per il giorno 5 gennaio 2016, come da precedente comunicazione n. 443286 del 2 novembre 2015.

Il testo della nuova deliberazione è disponibile nel sito internet istituzionale regionale www.regione.veneto.it (percorsi-attività produttive-commercio).

Si prega di voler assicurare la massima diffusione del contenuto del nuovo provvedimento.

Distinti saluti.

Il Direttore


Avv. Giorgia Vidotti

Ufficio Programmazione e Monitoraggio
Responsabile: Dr. Giuseppe Mollica
Tel. 041- 279.42.83 (dal lunedì al venerdì dalle 12,00 alle 13,00)

Dipartimento Sviluppo Economico
Sezione Commercio
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 041/2794250-4251 – Fax 041/2794253
dip.sviluppoeconomico@pec.regione.veneto.it